



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 settembre 2010 (29.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0221 (NLE)
2010/0227 (NLE)**

**14057/1/10
REV 1**

**VISA 224
AMLAT 107**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 13059/10 VISA 198 AMLAT 92 (COM (2010) 409 definitivo)
13068/10 VISA 200 AMLAT 94 (COM (2010) 419 definitivo)

Oggetto: Adozione delle decisione del Consiglio relative alla firma degli accordi tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di
1) passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali e
2) passaporti ordinari

1. Il 18 aprile 2008, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata fra la Comunità europea e il Brasile¹.
2. Nel corso dei negoziati, le parti contraenti hanno deciso di concludere due accordi separati, uno relativo ai titolari di passaporti ordinari e l'altro relativo ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio, in quanto il secondo non deve essere ratificato dal congresso brasiliano. La sua ratifica può quindi procedere in maniera più rapida e indipendentemente dall'accordo relativo ai titolari di passaporti ordinari.
3. I due accordi sono stati siglati il 28 aprile 2010.

¹ 8008/1/08 REV1 VISA 122 AMLAT 37 (RESTREINT UE).

4. Il 6 agosto 2010, la Commissione ha sottoposto al Consiglio proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma di un accordo concernente i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali, da un lato, e di un accordo concernente i titolari di passaporti ordinari, dall'altro¹.
5. Le proposte sono state approvate dal Gruppo "Visti" nella riunione del 15 settembre 2010.
6. Le presenti decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen². Il Regno Unito non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolato, né è soggetto alla loro applicazione.
7. Le decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolata, né è soggetta alla loro applicazione
8. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a chiedere al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, le decisioni relative alla firma degli accordi in oggetto, quali figurano:
 - nel documento 13657/10 VISA 214 AMLAT 99 e 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 (titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);
 - nel documento 13658/10 VISA 215 AMLAT 100 13712/10 VISA 218 AMLAT 102 (titolari di passaporti ordinari -testo messo a punto dai giuristi-linguisti).

¹ 13059/10 VISA 198 AMLAT 92 e 13068/10 VISA 200 AMLAT 94.

² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.